



15.06.2023

---

# **Rapporto esplicativo relativo alla modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim; RS 814.81)**

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2024

---

**Indice**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1     | Introduzione .....                                 | 3  |
| 2     | Punti essenziali del progetto .....                | 5  |
| 2.1   | Prodotti refrigeranti (allegato 2.10).....         | 5  |
| 2.2   | Pile (allegato 2.15).....                          | 5  |
| 3     | Rapporto con il diritto internazionale .....       | 6  |
| 4     | Commento alle singole disposizioni .....           | 7  |
| 4.1   | Prodotti refrigeranti (all. 2.10).....             | 7  |
| 4.2   | Pile (all. 2.15).....                              | 9  |
| 5     | Modifica di altri atti normativi .....             | 13 |
| 6     | Ripercussioni .....                                | 14 |
| 6.1   | Prodotti refrigeranti (all. 2.10).....             | 14 |
| 6.1.1 | Ripercussioni per la Confederazione .....          | 14 |
| 6.1.2 | Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni .....   | 14 |
| 6.1.3 | Ripercussioni per le imprese e i consumatori ..... | 14 |
| 6.1.4 | Ripercussioni per l'ambiente .....                 | 14 |
| 6.2   | Pile (all. 2.15).....                              | 15 |
| 6.2.1 | Ripercussioni per la Confederazione .....          | 15 |
| 6.2.2 | Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni .....   | 15 |
| 6.2.3 | Ripercussioni per le imprese .....                 | 15 |
| 6.2.4 | Ripercussioni per l'ambiente .....                 | 16 |
| 6.2.5 | Ripercussioni per la società .....                 | 16 |

## 1 Introduzione

---

Dopo il respingimento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) da parte del Popolo, nel quadro del suo programma d'azione per il rinnovamento dell'economia di mercato, il 30 giugno 1993 il Consiglio federale ha deciso, fra l'altro, di adeguare la legislazione svizzera in materia di prodotti chimici a quella dell'UE per prevenire ostacoli tecnici al commercio e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'utilizzazione di tali prodotti.

L'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) disciplina in 36 allegati l'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi, nello specifico attraverso restrizioni e divieti concernenti la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego.

La continua evoluzione della legislazione EU in materia di prodotti chimici rende necessario un adeguamento costante dell'ORRPChim. A tale riguardo è ora in corso una revisione del regolamento (UE) n. 517/2014 [1] che contiene disposizioni sui gas fluorurati a effetto serra e si pone l'obiettivo di ridurre gradualmente le emissioni di tali sostanze. Il progetto di regolamento della Commissione europea dell'aprile 2022 prevede pertanto, accanto a un'ulteriore restrizione delle quote di importazione (che in Svizzera non esistono in questa forma), anche un certo inasprimento delle norme riguardanti l'immissione in commercio di apparecchiature che funzionano con gas fluorurati a effetto serra (ad es. impianti di refrigerazione e pompe di calore). Con l'attuale revisione dell'allegato 2.10 ORRPChim concernente i prodotti refrigeranti stabili nell'aria, si intende garantire che in Svizzera vengano norme analoghe a quelle dell'UE.

Un'ulteriore necessità di intervento deriva dagli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali, tra cui in particolare il Protocollo di Montreal (RS 0.814.021 [2]). Secondo il suo 5° emendamento (il cosiddetto «emendamento di Kigali»; RS 0.814.021.5), ratificato dalla Svizzera il 7 novembre 2018, gli Stati industrializzati ratificanti sono tenuti a ridurre entro il 2036 il consumo di idrofluorocarburi parzialmente alogenati al 15 per cento del valore di partenza. Gli idrofluorocarburi parzialmente alogenati hanno un forte effetto serra e rappresentano la parte più cospicua dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

Infine, anche i più recenti sviluppi nello stato della tecnica suggeriscono un inasprimento della normativa. In particolare, le regolamentazioni oggi vigenti si basano su uno stato della tecnica rilevato nel 2017 dopo aver sentito il settore. Il presente progetto poggia invece su una consultazione del settore realizzata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nell'estate e autunno del 2022.

In tale contesto, il progetto contiene adeguamenti delle prescrizioni esistenti come pure nuove prescrizioni sui prodotti refrigeranti stabili nell'aria.

Inoltre, nell'allegato 2.15 ORRPChim vengono adattate le norme in materia di pile. Negli ultimi anni, le sostanze nocive presenti nelle pile sono nettamente diminuite. Al loro interno si trovano però materie prime esauribili come per esempio cobalto, zinco, nichel, litio ecc. che devono essere recuperate.

Un'attuazione uniforme dell'ORRPChim è auspicabile in particolare alla luce della quantità crescente di batterie di trazione impiegate per la propulsione delle auto elettriche, così come dell'esenzione dei fabbricanti di veicoli dall'obbligo della tassa. Con le modifiche proposte, si intende adattare l'ORRPChim alla prassi corrente per la gestione della tassa di smaltimento anticipata (TSA). Le regolamentazioni dovranno essere precisate al fine di assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e di garantire un'attuazione uniforme.

Di seguito è riportato per esteso il titolo dei riferimenti numerici di cui sopra:

- [1] Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
- [2] Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono.

## 2 Punti essenziali del progetto

---

### 2.1 Prodotti refrigeranti (allegato 2.10)

Le modifiche previste delle prescrizioni concernenti i prodotti refrigeranti stabili nell'aria di cui all'allegato 2.10 ORRPChim consistono in un allineamento parziale alla legislazione dell'UE e in vari adeguamenti allo stato della tecnica. Le modifiche possono essere così riassunte:

- l'immissione sul mercato di apparecchi e impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- per gli impianti con una capacità di 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti viene introdotto il requisito di un sistema di rilevazione delle perdite;
- la ricarica degli impianti con prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 è sottoposta a ulteriori restrizioni;
- i prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati sono direttamente assoggettati al diritto in materia di rifiuti.

### 2.2 Pile (allegato 2.15)

L'allegato 2.15 «Pile» dell'ORRPChim deve essere adattato alla prassi corrente per la gestione della TSA. La precisazione proposta è volta ad assicurare alle imprese una maggiore certezza del diritto e a garantire un'attuazione uniforme della normativa. Sono previste le seguenti modifiche dell'ORRPChim:

- viene precisato che i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento delle **pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico** non rientrano nell'obbligo di ripresa gratuita da parte dei commercianti. I soggetti con obbligo di ripresa possono addebitare ai consumatori questi costi supplementari non contemplati dalla TSA sulle pile;
- nell'ORRPChim viene introdotto un **termine** entro il quale le parti assoggettate all'emolumento possono presentare una **domanda di esenzione dalla tassa** per l'anno successivo. Così facendo si garantisce la certezza del diritto;
- la notifica delle pile soggette a tassa immesse sul mercato deve avvenire secondo le disposizioni dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio. In futuro si potrà rinunciare alla notifica sistematica delle **sostanze nocive contenute nelle pile**;
- il **momento della notifica** della quantità di pile immessa sul mercato deve tenere conto della registrazione per l'imposta sul valore aggiunto;
- se le pile vengono **esportate**, la TSA sarà rimborsata su domanda al netto dei costi già sostenuti.

### **3 Rapporto con il diritto internazionale**

---

Le modifiche dell'ORRPChim proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con le prescrizioni della CE e del SEE.

Gli adeguamenti nell'allegato 2.10 servono a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Svizzera nell'ambito del Protocollo di Montreal, ratificato dal Consiglio federale nel 2018. I prodotti refrigeranti disciplinati in questo allegato sono sostanze stabili nell'aria, per le quali il Consiglio federale ha deciso una deroga secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG; RS 946.51). Le modifiche proposte dell'allegato 2.10 ORRPChim intendono allineare parzialmente le disposizioni svizzere al diritto dell'UE, in particolare per quanto concerne i divieti di immissione in commercio previsti dal regolamento sui gas fluorurati, allo scopo di evitare ostacoli al commercio. Del regolamento sui gas fluorurati non viene recepito invece il sistema di quote, che limita l'importazione di tali gas all'interno dell'UE. L'introduzione di un simile sistema in Svizzera comporterebbe un considerevole onere amministrativo a fronte di un minimo beneficio aggiuntivo.

Ad oggi il diritto dell'UE non contempla alcun sistema di finanziamento mediante una TSA applicata alle pile, ma la situazione potrebbe cambiare in futuro con il nuovo regolamento UE relativo alle batterie. Gli adeguamenti previsti dell'allegato 2.15 ORRPChim non comportano ripercussioni sul rapporto con il diritto internazionale.

## 4 Commento alle singole disposizioni

### 4.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)

Le norme per l'immissione sul mercato di apparecchi e impianti che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria sono integrate con divieti specifici che rispecchiano i progressi nello stato della tecnica (n. 2.1). Sono inoltre previste deroghe per applicazioni specifiche, per le quali secondo lo stato della tecnica non esiste un prodotto alternativo (n. 2.2). Lo stato attuale della tecnica è stato determinato in via preliminare nell'ambito di consultazioni con il settore e sarà in gran parte recepito nel diritto vigente con effetto dal 1° gennaio 2025. Alcune norme entreranno in vigore in un secondo momento. A causa delle numerose modifiche apportate, nel progetto di revisione i numeri 2.1 e 2.2 si presentano sotto forma di nuova versione. Di seguito sono illustrati i singoli adeguamenti del contenuto di questi numeri:

- apparecchi e impianti mobili con prodotti refrigeranti stabili nell'aria finora non regolamentati (n. 2.1 cpv. 2): il capoverso riformulato contempla ora in aggiunta apparecchi per il riscaldamento di locali (lett. b), per il raffreddamento e il riscaldamento di processi (lett. c) e impianti di climatizzazione per l'impiego in veicoli ferroviari e battelli (lett. d). Anche per le nuove applicazioni introdotte si applica la deroga esistente secondo il numero 2.2 capoverso 3;
- impianti stazionari per il raffreddamento degli edifici con prodotti refrigeranti stabili nell'aria (n. 2.1 cpv. 3 lett. a): il valore limite per la potenza di raffreddamento deve essere ridotto da 400 a 200 kW e quello per il potenziale di effetto serra<sup>1</sup> del prodotto refrigerante da 1500 a 750 (n. 1 e 3). Per gli impianti di climatizzazione a split con una potenza di raffreddamento pari al massimo a 12 kW, il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante dovrà attestarsi a 150 a partire dal 1° gennaio 2027, in linea con il progetto di regolamento (UE) n. 517/2014 («regolamento sui gas fluorurati»), a condizione che con tale prodotto refrigerante possano essere rispettate le norme di sicurezza (n. 4 in combinato disposto con il n. 2.2 cpv. 6). Sempre dal 1° gennaio 2027 dovrà entrare in vigore un divieto per gli impianti con una potenza di raffreddamento pari al massimo a 7 kW, la cui installazione in loco con prodotti refrigeranti non stabili nell'aria è possibile secondo direttive tecniche (p. es. protezione antincendio) e giuridiche (p. es. protezione fonica) (n. 2 in combinato disposto con il n. 2.2 cpv. 5). Queste norme tengono conto del fatto che oggi esistono alternative con prodotti refrigeranti non stabili nell'aria per i grandi impianti destinati ad applicazioni industriali e per i piccoli impianti, mentre per la fascia di potenza intermedia non ve ne sono ancora;
- impianti stazionari per la refrigerazione industriale e commerciale di derrate alimentari e merci deperibili (n. 2.1 cpv. 3 lett. b): i valori limite per la potenza di raffreddamento devono essere ridotti da 30 kW a 8 kW (freddo negativo e surgelazione, n. 1) e da 40 kW a 15 W (freddo positivo, n. 2). Il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante deve essere ridotto da 1500 a 750 per il freddo positivo e negativo (n. 4). Queste norme riguardano anche il freddo positivo e negativo e la surgelazione di impianti combinabili (p. es. combinazioni a gas caldo), per i quali viene meno la regolamentazione specifica precedentemente adottata in questo numero;
- impianti stazionari per la refrigerazione di processi nell'industria e tutte le altre applicazioni di refrigerazione (n. 2.1 cpv. 3 lett. c): il valore limite per la potenza di raffreddamento deve essere ridotto da 400 kW a 200 W e quello per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante da 2100 o 1500 a 750;

<sup>1</sup> Il potenziale di effetto serra di un gas indica di quante volte il contributo di tale gas al riscaldamento climatico è superiore a quello del CO<sub>2</sub> in un determinato intervallo di tempo (nel contesto delle norme in oggetto: 100 anni).

- pompe di calore per la distribuzione di calore di prossimità e a distanza (n. 2.1 cpv. 3 lett. d): attualmente, in linea con il progetto di regolamento dell'UE sui gas fluorurati, devono essere vietate solo le pompe di calore monosplit con una capacità inferiore a 3 kW e un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari o superiore a 750. Tale divieto dovrà entrare in vigore il 1° gennaio 2025, contestualmente alla norma corrispondente nel regolamento sui gas fluorurati. Ulteriori eventuali modifiche normative in relazione alle pompe di calore saranno oggetto di future revisioni dell'ORRPChim. Infatti, diversamente dagli impianti di refrigerazione, il mercato delle pompe di calore si basa oggi in gran parte su prodotti di serie fabbricati all'estero per l'intero spazio europeo e che vengono importati in Svizzera e venduti alla clientela finale in configurazioni standard. In Svizzera, pertanto, le norme per l'immissione sul mercato delle pompe di calore, che secondo il regolamento sui gas fluorurati dovranno entrare in vigore negli anni successivi al 2025, devono essere allineate nel modo più preciso possibile alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento, non appena questo sarà approvato;
- piste di pattinaggio con ghiaccio artificiale (n. 2.1 cpv. 3 lett. e): per le piste di ghiaccio artificiale temporanee (n. 2), il valore limite per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante deve essere ridotto da 4000 a 750, sia per le piste di pattinaggio pubbliche che per quelle private;
- tutti gli impianti stazionari dotati di un condensatore raffreddato ad aria (n. 2.1 cpv. 4): i valori limite vigenti per la capacità (in kg di prodotto refrigerante per kW di potenza di raffreddamento) devono valere ora per gli impianti a partire da una potenza di raffreddamento di 50 kW (invece di 100 kW). Inoltre, i valori limite di capacità più stringenti devono applicarsi a partire da un potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante pari a 750 (invece di 1900).
- 

Le modifiche che riguardano esclusivamente le deroghe (n. 2.2) sono le seguenti:

- una restrizione alla deroga esistente per l'immissione sul mercato degli impianti a cascata (cpv. 4), la cui validità, in linea con il progetto di regolamento dell'UE sui gas fluorurati, deve essere vincolata alla condizione supplementare che il potenziale di effetto serra dei rispettivi prodotti refrigeranti sia pari al massimo a 750 nella fase di alta pressione e a 150 nella fase di bassa pressione;
- una deroga supplementare e direttamente applicabile, purché siano soddisfatte determinate condizioni, agli impianti e alle applicazioni di refrigerazione con una temperatura di evaporazione pari o inferiore a  $-90\text{ °C}$  (cpv. 8) per i quali, secondo lo stato attuale della tecnica, solo in pochi casi esistono alternative ai prodotti refrigeranti stabili nell'aria;
- una deroga concernente l'ampliamento di impianti esistenti (cpv. 10). Un tale ampliamento rappresenta un caso speciale di ristrutturazione di impianti esistenti che, ai sensi del numero 1 capoverso 5, è equiparato all'immissione sul mercato dell'intero impianto. Se i componenti da ampliare soddisfano i requisiti di legge validi anche per l'immissione sul mercato di un impianto intero simile (se ad esempio i componenti da ampliare di un impianto di climatizzazione con una potenza di raffreddamento di 400 kW possono funzionare soltanto con prodotti refrigeranti non stabili nell'aria), l'ampliamento è consentito ai sensi di questa deroga.

Un'ulteriore modifica riguarda il divieto di ricarica dei prodotti refrigeranti stabili nell'aria che presentano un potenziale di effetto serra pari o superiore a 2500 (n. 3.3.1). Il divieto viene ulteriormente inasprito, in linea con il progetto di regolamento dell'UE sui gas fluorurati, in



modo da essere applicabile anche agli impianti con una capacità inferiore a 40 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti<sup>2</sup>. Le deroghe oggi vigenti (n. 3.3.2) continuano a essere applicabili.

Il requisito supplementare di un sistema di rilevazione delle perdite per gli impianti con una capacità pari o superiore a 500 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti viene introdotto, in linea con il vigente regolamento dell'UE sui gas fluorurati, al numero 3.4 capoverso 3. Per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2025, tale requisiti si applica solo a partire dal 1° gennaio 2027 (n. 7 cpv. 5).

I prodotti refrigeranti che vengono prelevati da un apparecchio o da un impianto e che non possono più essere ricaricati a causa di divieti di ricarica (n. 3.2.1 e 3.3.1) sono ora considerati direttamente rifiuti speciali secondo l'allegato 1 numero 3 capitolo 14 (codice rifiuto 14 06 01) dell'ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (n. 4 cpv. 1). Il corretto smaltimento di questi prodotti refrigeranti subito dopo lo svuotamento previene un eventuale rischio per l'ambiente.

Inoltre, in diversi punti dell'allegato 2.10 vengono introdotte precisazioni ed eliminate le incoerenze esistenti nel testo in vigore. Questi interventi contribuiscono alla certezza del diritto per i soggetti interessati e non comportano ripercussioni sostanziali. Tra di essi rientrano anche spostamenti di norme di natura meramente redazionale all'interno dell'allegato 2.10, in particolare:

- del divieto esistente in relazione agli impianti privi di circuito del vettore del freddo (n. 2.1 cpv. 4 nel testo di legge attualmente in vigore) al capoverso 3 lettera a numero 5;
- della deroga esistente in relazione agli apparecchi e agli impianti che funzionano con prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 2.2 cpv. 6 nel testo di legge attualmente in vigore) nel nuovo capoverso 1.

## 4.2 Pile (all. 2.15)

### Numero 5.2 capoverso 2<sup>bis</sup>

Le pile sono utilizzate nei veicoli per l'avviamento, la tensione del circuito di bordo o la propulsione. Un difetto o l'invecchiamento della pila può comportare lo smaltimento dell'intero veicolo, una sostituzione della pila o la sostituzione di alcuni moduli della pila. Secondo il numero 5.2 capoverso 2 in vigore, i commercianti che forniscono pile per autoveicoli o pile industriali devono riprendere gratuitamente in ogni punto vendita dai consumatori i tipi di pile che hanno in assortimento. Il commerciante riprende la pila dopo averla rimossa mediante procedure proprie. In base alle condizioni della pila, decide quindi i passi successivi:

- rigenerazione e impiego in veicoli (*second use*);
- rigenerazione e impiego in un'altra applicazione (*second life*);
- smaltimento o riciclaggio.

Il testo di legge vigente stabilisce già che i commercianti devono riprendere gratuitamente le pile per autoveicoli o industriali. Nel caso di pile soggette a tassa, gli oneri per la raccolta, il trasporto e il riciclaggio sono indennizzati dall'organizzazione incaricata dalla Confederazione. Nel caso di pile per autoveicoli e industriali installate in veicoli, il diritto all'indennità sussiste per le attività prestate dopo la rimozione della pila dal veicolo. I fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa secondo il numero 6.1 capoverso 3 non hanno diritto a ricevere indennità dall'or-

<sup>2</sup> La capacità di un impianto in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalenti corrisponde alla sua capacità in tonnellate moltiplicata per il potenziale di effetto serra del prodotto refrigerante.

ganizzazione. In questo caso, l'organizzazione di categoria disciplina il finanziamento di raccolta, trasporto e riciclaggio. I fabbricanti di pile per autoveicoli e industriali esentati dalla tassa sono tenuti a coprire tutti i costi di smaltimento secondo il numero 6.1 capoverso 3.

Nel numero 5.2 capoverso 2<sup>bis</sup> viene ora inserita una deroga rispetto all'obbligo di ripresa gratuita ai sensi del capoverso 2: in caso di pile industriali gravemente danneggiate, i commercianti possono addebitare ai consumatori i costi supplementari sostenuti per lo smaltimento. Le pile industriali possono per esempio subire gravi danni meccanici a causa di un incendio, un incidente, un allagamento o per motivi simili. Un grave danno di tipo meccanico si verifica per esempio quando l'alloggiamento della pila è rotto o spezzato o quando la pila si deforma in modo evidente. Poiché le pile industriali gravemente danneggiate possono facilmente prendere fuoco, devono essere trasportate e conservate nel rispetto di particolari requisiti di sicurezza. I commercianti possono addebitare ai consumatori i costi supplementari dimostrabili, che non sono coperti come indennità dalla TSA. Le lavorazioni e i trattamenti ulteriori che hanno comportato costi di smaltimento supplementari devono essere elencati in modo chiaro nel conteggio al consumatore. Ciò vale anche per le pile per industriali esentate dalla tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.1 capoverso 3 ORRPChim. Permane l'obbligo di ripresa secondo il numero 5.2 capoverso 2 ORRPChim.

Non rientrano nell'obbligo di ripresa gratuita le pile per autoveicoli e industriali che sono già state smontate. Chi smonta pile per autoveicoli e industriali e ne rigenera delle parti è tenuto a smaltire le parti restanti della pila a proprie spese, nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica.

#### *Numero 6.1 capoverso 3 lettera c [nuova lettera]*

Qualora i fabbricanti di pile per autoveicoli o industriali, nonché di veicoli e apparecchi contenenti pile per autoveicoli e industriali, intendano farsi esentare dall'obbligo della tassa, devono presentare una domanda completa all'organizzazione incaricata dalla Confederazione. Tale organizzazione pubblica tempestivamente sul proprio sito web schede informative sui dati necessari per una domanda completa. Attualmente l'ordinanza non specifica alcun termine massimo entro il quale possa essere presentata una domanda di esenzione per l'anno successivo.

Al fine di garantire la certezza della pianificazione, sia per l'organizzazione privata sia per i richiedenti, dovrà ora essere introdotto un termine per la presentazione delle domande. A tale scopo, il numero 6.1 capoverso 3 viene integrato con una nuova lettera nella quale è indicato che la domanda completa di esenzione per l'anno successivo deve essere presentata entro il 31 luglio. Le domande incomplete o presentate oltre il termine non saranno più prese in considerazione per l'anno successivo.

#### *Numero 6.3 capoversi 1 e 2*

**Capoverso 1:** secondo l'ordinanza vigente, le parti assoggettate alla tassa devono notificare ogni anno all'organizzazione privata, tra l'altro, il tenore di sostanze nocive delle pile soggette alla tassa immesse sul mercato. Rispetto al passato, però, oggi le pile non contengono quasi più sostanze nocive critiche. Pertanto, nella pratica, l'organizzazione incaricata chiede informazioni sul tenore di sostanze nocive delle pile solo in caso di dubbio. Il diritto deve dunque essere adattato alla pratica. In futuro non sussisterà più l'obbligo di notificare sistematicamente il tenore di sostanze nocive. Qualora le sostanze nocive nelle pile tornino ad aumentare o costituiscano un problema ambientale, l'organizzazione privata potrà modificare le prescrizioni in modo da ripristinare l'obbligo di notifica del tenore di sostanze nocive.

**Capoverso 2:** analogamente alla regolamentazione per le pile soggette alla tassa, anche i fabbricanti esentati dall'obbligo della tassa non dovranno più notificare sistematicamente all'organizzazione privata il tenore di sostanze nocive delle pile.

Secondo l'ordinanza vigente, la notifica delle pile immesse sul mercato nell'anno precedente deve avvenire entro il 31 marzo. Tuttavia, tale termine non tiene conto della registrazione per

l'imposta sul valore aggiunto. Per tale ragione, nella pratica, la notifica della quantità di pile immessa sul mercato avviene due volte all'anno, il 15 gennaio e il 15 luglio. L'ORRPChim deve dunque essere precisata e adeguata alla procedura nella pratica.

*Numero 6.6<sup>bis</sup> Rimborso della tassa [nuovo numero]*

Attualmente nell'ORRPChim manca una norma che disciplini come gestire la TSA riscossa sulle pile qualora queste vengano esportate. A causa della mancanza di una base giuridica concreta, non esiste per il momento alcun obbligo esplicito di rimborso della tassa. La TSA dovrebbe però essere rimborsabile già oggi, in quanto con l'esportazione viene meno il motivo stesso della sua riscossione (nessuno smaltimento con diritto di indennità in Svizzera).

Per ragioni di certezza del diritto, al numero 6.6<sup>bis</sup> viene introdotta un'esplicita disposizione che prevede il rimborso su domanda della TSA in caso di esportazione delle batterie. L'organizzazione può a tal fine dedurre gli eventuali costi già sostenuti, ad es. per la raccolta e il trasporto. Per remunerare l'onere amministrativo di verifica del diritto al rimborso da parte dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione, all'atto della presentazione della domanda viene riscossa una tassa, il cui ammontare è sancito nell'ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (RS 813.153.1) (cfr. capitolo 5).

*Numero 6.9 capoverso 1*

Con la nuova regolamentazione concernente il rimborso della tassa al numero 6.6<sup>bis</sup> della ORRPChim occorre integrare anche il numero 6.9 capoverso 1, specificando che è l'organizzazione a statuire, mediante decisione, le domande di restituzione della tassa.

---

## 5 Modifica di altri atti normativi

---

Nell'ordinanza sugli emolumenti per l'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici da parte delle autorità federali (ordinanza sugli emolumenti in materia di prodotti chimici, RS 813.153.1) viene ora indicato l'emolumento applicato sul trattamento di una domanda di restituzione della tassa secondo l'allegato 2.15 numero 6.6<sup>bis</sup>.

Per remunerare l'onere amministrativo di verifica del diritto al rimborso da parte dell'organizzazione incaricata dalla Confederazione, all'atto della presentazione della domanda viene riscossa una tassa. Per le pile portatili la tassa ammonta a 100 franchi e per le pile per autoveicoli e industriali a 400 franchi. Nel caso delle pile per autoveicoli e industriali si presume un aumento dell'onere per l'organizzazione privata, dovuto agli accertamenti più onerosi e alla TSA sostanzialmente più elevata. L'importo più elevato, di 400 franchi, è dunque adeguato.

## **6 Ripercussioni**

---

### **6.1 Prodotti refrigeranti (all. 2.10)**

#### **6.1.1 Ripercussioni per la Confederazione**

Nel complesso, la presente revisione dell'ORRPChim non comporta alcuna modifica sostanziale dei compiti della Confederazione. Con la nuova deroga direttamente applicabile secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 capoverso 8, vengono meno i compiti nell'ambito della concessione di autorizzazioni eccezionali.

#### **6.1.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni**

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti introdotti con il presente progetto di modifica, il cui rispetto deve essere verificato dai Cantoni, genereranno temporaneamente un onere supplementare per l'esecuzione. Nel settore del controllo del mercato, i Cantoni fissano di anno in anno diverse priorità tematiche nell'ambito della pianificazione annuale delle campagne di esecuzione, tenendo conto delle risorse di personale disponibili e della nuova legislazione applicabile. Per tale motivo, il presente progetto non comporta sostanzialmente alcun onere aggiuntivo degno di nota per i Cantoni per quanto riguarda i compiti esecutivi.

Le modifiche contemplate dal progetto non hanno ripercussioni sui Comuni, in quanto a questi non incombono compiti esecutivi.

#### **6.1.3 Ripercussioni per le imprese e i consumatori**

Le ripercussioni delle nuove restrizioni e dei nuovi divieti sull'economia sono complessivamente limitate, in quanto già oggi la maggior parte delle imprese offre tecnologie rispettose dell'ambiente accanto ai prodotti convenzionali. Ad esempio, le pompe di calore monosplit spesso utilizzate nelle case monofamiliari – l'unica applicazione di pompe di calore limitata dal presente progetto – sono disponibili con prodotti refrigeranti meno dannosi per l'ambiente a prezzi competitivi. Anche le pompe di calore monoblocco rimangono un'alternativa ammessa.

Il presente progetto si basa sui riscontri delle associazioni di categoria e di singoli partecipanti al settore nel quadro di una consultazione preliminare. Ci si può dunque attendere che gli adeguamenti giuridici favoriranno progressi nello stato della tecnica e rafforzeranno il settore nel suo complesso. Inoltre, si può ipotizzare che, anche con le nuove norme, i consumatori dispongano di una gamma di alternative equivalenti per la sostituzione di impianti di aria condizionata, di refrigerazione e di riscaldamento.

#### **6.1.4 Ripercussioni per l'ambiente**

La riduzione del consumo e delle emissioni di prodotti refrigeranti stabili nell'aria, quale risultato delle norme qui proposte e in adempimento degli impegni internazionali assunti nell'ambito del Protocollo di Montreal, fornisce un contributo diretto alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

## **6.2 Pile (all. 2.15)**

### **6.2.1 Ripercussioni per la Confederazione**

#### **Ripercussioni finanziarie**

Gli oneri e i proventi legati alla TSA sulle pile fanno parte del bilancio della Confederazione. Poiché la riscossione e l'impiego della TSA sono a destinazione vincolata, si tratta di un finanziamento speciale.

Qualora, a seguito del rimborso della TSA in caso di esportazione delle pile, il patrimonio del fondo dovesse subire una riduzione, ciò avrebbe ripercussioni sul conto economico della Confederazione. Nel contempo, l'esportazione di pile avrebbe l'effetto di ridurre la quantità di pile smaltite in Svizzera. Di conseguenza verrebbe meno l'indennità per il riciclaggio in Svizzera e ciò avrebbe a sua volta effetti positivi sul conto economico. Non si prevedono pertanto ripercussioni sostanziali sul finanziamento speciale della Confederazione.

#### **Ripercussioni per l'effettivo del personale**

Per la Confederazione, le modifiche normative descritte non comportano ripercussioni sull'effettivo del personale.

### **6.2.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni**

Le modifiche normative non comportano ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni.

### **6.2.3 Ripercussioni per le imprese**

#### **Ripresa delle pile per autoveicoli e industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico**

Con l'adeguamento previsto, i commercianti con obbligo di ripresa avranno la possibilità, in caso di ripresa di pile industriali gravemente danneggiate dal punto di vista meccanico, di richiedere un'indennità per i costi supplementari non coperti dalla TSA o dal contributo di riciclaggio anticipato. Per i commercianti di pile industriali si ridurrà così il rischio finanziario di dover sostenere costi supplementari. Ai fini dell'addebito dei costi supplementari, i commercianti devono indicare in modo chiaro sul conteggio al consumatore le lavorazioni e i trattamenti che hanno generato detti costi. Tale operazione può avvenire nell'ambito della «normale» fatturazione e comporta un minimo onere aggiuntivo per i commercianti. Saranno infatti i consumatori, generalmente responsabili di aver provocato i danni, a farsi carico di detti costi.

#### **Termine per la presentazione della domanda di esenzione**

Con l'introduzione di un termine per la presentazione delle domande di esenzione dall'obbligo della tassa per l'anno successivo, l'organizzazione privata incaricata dalla Confederazione beneficia di un discreto grado di certezza della pianificazione. L'organizzazione sa che dopo il termine stabilito non dovrà prendere in considerazione ulteriori domande di esenzione per l'anno successivo e può pianificare le proprie capacità di conseguenza. La modifica normativa non ha ripercussioni dirette per i richiedenti, in quanto potranno continuare a presentare le domande, con il solo vincolo di dover rispettare un termine.

#### **Nessuna notifica del tenore di sostanze nocive delle pile**

Con l'adeguamento dell'ordinanza, in futuro i soggetti con obbligo di notifica non dovranno più notificare sistematicamente il tenore di sostanze nocive delle pile, come avviene oggi nella

pratica. Rispetto al diritto vigente, l'adeguamento comporta una riduzione dell'onere in termini di risorse di personale per le imprese interessate.

### **Adeguamento del momento della notifica**

L'adeguamento del momento della notifica delle pile immesse sul mercato non comporta ripercussioni per le imprese in termini finanziari o di personale. Tale variazione è motivata esclusivamente dalla registrazione per l'imposta sul valore aggiunto.

### **Rimborso della TSA in caso di esportazione**

Rispetto a oggi, il rimborso della TSA in caso di esportazione delle pile ha ripercussioni leggermente positive sulle imprese esportatrici, in quanto queste hanno diritto, su domanda, al parziale rimborso della tassa. Con la precisazione introdotta nell'ORRPChim, tutte le parti assoggettate alla tassa hanno gli stessi diritti ed esiste una regolamentazione uniforme. Per l'organizzazione incaricata dalla Confederazione il rimborso della TSA al netto dei costi già sostenuti comporta un maggior onere in termini di personale per l'esame delle domande e per il processo amministrativo di pagamento. Tale onere sarà in una certa misura coperto dalla tassa amministrativa.

## **6.2.4 Ripercussioni per l'ambiente**

Rispetto a oggi non si prevedono ripercussioni sull'ambiente dovute all'adeguamento dell'ordinanza, in quanto le precisazioni sono soprattutto di ordine amministrativo o organizzativo:

- il tenore di sostanze nocive delle pile è diminuito per merito dei progressi tecnologici. Non vi è dunque motivo di ritenere che possa aumentare nuovamente e, in caso di dubbio, è sempre possibile richiedere i dati sul tenore di sostanze nocive;
- non si prevedono ripercussioni sulla restituzione delle pile dovute all'addebito dei costi supplementari per le batterie industriali gravemente danneggiate: essendovi il pericolo che possano incendiarsi, non pensiamo che un consumatore voglia esporsi a un tale rischio e sia disposto a smontare e trasportare personalmente la batteria danneggiata. Si presume inoltre che il consumatore riesca a farsi rimborsare i costi supplementari dalla propria assicurazione. Ciò significa che in ultima analisi è l'assicurazione – e non il consumatore – a farsi carico dei costi. Per tutti gli altri tipi di batterie non cambia nulla nell'obbligo di ripresa gratuita;
- la raccolta e la valorizzazione materiale delle pile saranno garantite come in passato;
- per esportare le pile sarà necessaria, come oggi, un'autorizzazione della Confederazione.

## **6.2.5 Ripercussioni per la società**

Le modifiche normative non hanno ripercussioni per le economie domestiche, in quanto non influiscono né sulla restituzione né sul riciclaggio delle pile. Non si prevedono inoltre cambiamenti nel comportamento delle economie domestiche.